

Allegato "A" ai nn. 64.310/31.265 di rep.

S T A T U T O

della società

Nuova Farmabroni s.r.l.

Art. 1

(Denominazione)

-
1. La società è denominata *Nuova Farmabroni s.r.l.*

Art. 2

(Sede)

1. La società ha sede legale a Broni (Pv), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ecc.) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3

(Durata)

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per delibera-

zione dell'assemblea dei soci a norma di legge.

Art. 4

(Oggetto)

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) attività farmaceutica e parafarmaceutica: l'esercizio di vendita al pubblico di specialità medicina-

li, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, articoli di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti, la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari ed affini, l'effettuazione di test di aiuto diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza, la gestione della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali e di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, anche al di fuori del territorio comunale, la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi a farmacie pubbliche e private, ad Asl, a case di cura e ad ogni altro tipo di struttura, la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;

b) servizi alla persona: la gestione dell'assistenza

domiciliare e non domiciliare per anziani, persone portatrici di handicap, minori e soggetti bisognosi in genere, l'organizzazione di trasporti per persone bisognose, la gestione di servizi di mensa e di refezione per scuole, enti pubblici ed aziende, la gestione e la manutenzione di impianti sportivi e ricreativi pubblici;

c) gestione di servizi agli animali: la vendita di farmaci, protesi e medicinali ad uso veterinario, di alimenti medicati e non medicati per animali, di prodotti in genere destinati agli animali domestici, agli animali da cortile ed agli animali da carne o da latte in genere.

2. La società potrà partecipare ad appalti pubblici e privati, anche in associazione con altre imprese, per svolgere tutte le attività comunque inerenti ai servizi sopra elencati e per il perseguimento dei propri fini istituzionali; potrà provvedere all'esercizio di ogni altro servizio ad essa affidato dal Comune di Broni o da altri enti pubblici o privati comunque connesso ed inerente a quelli suddescritti.

3. La società potrà inoltre, come attività complementare e strumentale a quella esercitata, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, compreso il rilascio di garan-

zie reali e personali a favore proprio o di terzi; potrà stipulare, in qualità di utilizzatore, contratti di leasing e contratti di cessione di credito.

4. La società potrà, inoltre, sempre come attività complementare e strumentale a quella esercitata, assumere partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre società, enti, consorzi, imprese, organismi in genere, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

5. Le attività di cui ai due commi precedenti potranno essere esercitate solo se complementari e strumentali all'attività esercitata, se ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, se non vengono esercitate nei confronti del pubblico, se non comportano sollecitazione del pubblico risparmio o, in genere, se non comportano atti che, per natura o modo di esercizio, sono riservati a banche o a intermediari finanziari.

Art. 5

(Capitale)

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila Euro e zero centesimi).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capi-

tale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. cod. civ.

3. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci, che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso di cui all'art. 2473 cod. civ.

4. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6. L'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 cod. civ. è attribuita alla competenza dei soci, che deliberano, in adunanza collegiale, con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Art. 6

(Domiciliazione)

1. I soci, gli amministratori e, se nominati, i sindaci e il revisore, per i loro rapporti con la società, sono tenuti a comunicarle per iscritto l'elezione di domicilio ed il recapito telefonico, con gli eventuali indirizzo e-mail e numero di fax.
2. Al domicilio eletto la società potrà trasmettere qualsiasi convocazione, comunicazione e/o documento.
3. In mancanza, il domicilio si deve intendere quello risultante dal registro delle imprese o dagli atti sociali.

Art. 7

(Trasferibilità delle partecipazioni)

1. Le partecipazioni sociali e i diritti di opzione sulle stesse sono trasferibili inter vivos:
 - a) nel caso di società unipersonale;
 - b) nel caso di società pluripersonale, secondo le seguenti modalità.
2. Se un socio intende vendere in tutto o in parte la sua partecipazione, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, che, entro i successivi trenta giorni, dovrà sottoporre all'assemblea, per il gradimento, la parte acquirente.
3. Tale comunicazione deve avvenire mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, contenente almeno le seguenti indicazioni: importo della partecipazione in vendita, nominativo della parte acquirente, prezzo offerto e modalità di pagamento.

4. In caso di diniego del gradimento, che dovrà essere motivato e comunicato al socio cedente con lettera raccomandata a.r. entro otto giorni dall'avvenuta deliberazione dell'assemblea dei soci, la partecipazione dovrà essere acquistata, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, dagli altri soci o da alcuni di essi (in caso di rinuncia di alcuni soci), in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, o da terzi graditi alla società e la partecipazione stessa dovrà essere liquidata al socio cedente in proporzione al patrimonio sociale alla data della comunicazione di cui al precedente comma 3, patrimonio sociale determinato con le modalità indicate nel successivo art. 10.

5. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

6. Nel caso di comproprietà di partecipazioni i diritti devono essere esercitati da un unico rappre-